

Atto n. **368** Seduta del **06/10/2022**

Classificazione **8.4 Fascicolo N.226/2022**

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO “**RICCIONE WINTER 2022-2023**” – **CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE E INDIRIZZI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA - ATTO DI INDIRIZZO**

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **sei** del mese di **Ottobre** alle ore **12:32** in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale con modalità ibrida ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, approvato con atto C.C. n. 20 del 21.04.2022.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres. (in sede comunale)
Vice Sindaco	VILLA SANDRA	Pres. (in videoconferenza)
Assessore	CAPOCASA ORESTE	Ass. G.
Assessore	GARULLI GIANLUCA	Pres. (in videoconferenza)
Assessore	IMOLA SIMONE	Pres. (in sede comunale)
Assessore	ANDRUCCIOLI CHRISTIAN	Pres. (in sede comunale)
Assessore	NICOLARDI ALESSANDRO	Pres. (in videoconferenza)
Assessore	ZOFFOLI ADELE MARINA	Pres. (in sede comunale)

Presiede il Sindaco **Daniela Angelini**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale **Giuseppina Massara**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 393, predisposta in data 04/10/2022 dal Settore "Settore Servizi Amministrativi e Giuridici - Attività Produttive - Demanio - Risorse Umane - PNRR" - Servizio "Servizio Attività Produttive e S.U.A.P." (Proponente: Sindaco ANGELINI DANIELA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile Servizio interessato, GRAZIELLA CIANINI, in data 04/10/2022: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, BOTTEGHI LUIGI, in data 05/10/2022: Parere Favorevole Non comporta impegno di spesa – ;

Visto l'art. 4 del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, approvato con atto C.C. n. 20 del 21.04.2022;

Relaziona il Sindaco Daniela Angelini;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;

Proposta di Giunta Comunale numero 393 del 04/10/2022.

OGGETTO: “RICCIONE WINTER 2022-2023” – CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE E INDIRIZZI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA - ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSO CHE, la L.R.7/98 che riconosce ai Comuni la funzione di valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico attraverso la realizzazione di iniziative che per importanza e collocazione richiamino l’attenzione sulla città;

RICHIAMATA la L.R. 9/02 s.m.s. ad oggetto “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

VISTA l’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 approvata con Determinazione Regionale del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio n. 4234/2019 come modificata con Determinazione Regionale n. 6232/2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 515 del 05/04/2022 ad oggetto “Adozione Ordinanza Balneare n. 1/2022 integrativa dell’Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 (Testo vigente)”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 08/09/2022 ad oggetto “Adozione Ordinanza Balneare n. 2/2022 integrativa dell’Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 e s.m.i. (Testo vigente)” con la quale si posticipa il termine della stagione balneare estiva obbligatoria al 18/09/2022;

VISTO l’art. 22 quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 “Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico” il quale proroga le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in deroga sia al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 sia alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO l'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che stabilisce che “ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380”;

VISTO INOLTRE il D.L. 23 settembre 2022 n. 144, in particolare l'art. 40 “Ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese”, in cui è previsto che “l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato”;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, modificato dall'art. 10 comma 1 lettera c) della legge n. 120 del 2020, che stabilisce che “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;

DATO ATTO che con le modalità previste nella delibera di Giunta Comunale n. 118 del 31/03/2022 nell’ambito della manifestazione denominata “Riccione Square Estate 2022” è stato concesso fino al 07 Novembre 2022 l’ampliamento all’occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande al fine di migliorare la vivibilità della città preservando non solo l’immagine e il decoro degli spazi pubblici, ma anche la salute pubblica sotto il profilo della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATA la ricorrenza del Centenario della nascita di Riccione come Comune autonomo e la programmazione delle tante iniziative che accompagneranno la città nei prossimi tre mesi, con un ricco calendario di eventi culturali e iniziative di vario genere (musicale, teatrale, cinematografico); proprio questa contingenza porterà sicuramente un incremento di presenze a carattere regionale e nazionale soprattutto nei fine settimana con una crescente domanda nell’ambito della ristorazione in generale che coinvolgerà i vari esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

ATTESO CHE, è intenzione di questa Amministrazione anche per la stagione invernale 2022/2023, in stretta correlazione con gli obiettivi strategici e i programmi di mandato promuovere, valorizzare, diversificare ed implementare l’offerta turistica dell’intero territorio comunale comprese le aree del demanio marittimo e portuale attraverso l’istituzione di una nuova manifestazione denominata “Riccione Winter 2022-2023” il cui termine sarà il 31 maggio 2023;

RITENUTO opportuno predisporre apposito avviso pubblico che sarà denominato “Riccione Mare d’Inverno 2022-2023” all’interno della manifestazione “Riccione Winter 2022-2023” per reperire, da parte degli operatori balneari (gestori di stabilimenti balneari o di pubblici esercizi), le manifestazioni d’interesse volte a definire il programma delle iniziative e delle attività che i medesimi intenderanno promuovere e che, per valenza architettonica, innovazione e attualità turistica, rappresentano il marketing territoriale del programma di diversificazione dell’offerta turistica 2022/2023;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha promosso negli ultimi anni atti di pianificazione volti a promuovere interventi finalizzati al miglioramento, al rinnovamento ed alla diversificazione dell’offerta turistica, la quale ha costituito - e costituisce tutt’oggi - il cardine dell’economia cittadina ed un modello di riferimento turistico apprezzato a livello nazionale e internazionale e che pertanto è interesse della città favorire lo sviluppo del settore turistico mediante la riqualificazione, il totale rinnovamento e valorizzazione delle strutture ricettive;

EVIDENZIATO, che gli alberghi e gli impianti turistici sono considerati “edifici ed impianti di interesse pubblico” a partire dall’emissione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28.10.1967, n. 3210 (“Istruzioni per l’applicazione della Legge 06.08.1967, n. 765, recante modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150”), e come tali per essi applicabile l’istituto della deroga introdotto dalla succitata Legge 16/2004;

PRESO ATTO che tale orientamento è risultato condiviso anche più recentemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 15.07.1998, n. 1044), secondo cui “l’attività alberghiera ben può essere qualificata come attività volta a soddisfare interessi pubblici locali, in relazione alle esigenze di sviluppo dell’attività turistica”; la questione della riconducibilità delle strutture alberghiere tra gli “edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” è successivamente stata ulteriormente affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 21/11/2012 n. 5904; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 05/09/2014 n. 4518) nel senso di ritenerle comprese nell’ambito di applicazione dell’anzidetta previsione, trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore;

RITENUTO opportuno estendere anche alle strutture ricettive alberghiere la possibilità di partecipare alla manifestazione denominata “Riccione Winter 2022-2023” al fine di massimizzare la potenziale offerta del servizio e di consentire inoltre di osservare le disposizioni in materia di distanziamento sociale previste dall’attuale normativa vigente;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 Allegato A (di cui all’art. 2 comma 1) il quale identifica gli interventi ed opere vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ed in particolare il punto A.16 riferito a “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”;

RITENUTO opportuno nelle more della stesura del Regolamento sui dehors individuare la possibilità agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alle strutture ricettive di ampliare o concedere nuovi spazi occupati su area pubblica al fine di ottimizzare la potenziale offerta del servizio;

RITENUTO pertanto prevedere che:

1. Siano consentiti ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione anche in riferimento ai gazebo adibiti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica e alle strutture ricettive ampliamenti delle superfici anche di suolo pubblico, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione demaniale;
2. L’ ampliamento di cui sopra potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l’occupazione di aree “nelle immediate vicinanze” anche in caso di nuova concessione. Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare, sfitte o nella disponibilità dell’Ente, purchè nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo in carta semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare o concessionario;
3. Ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, anche in riferimento ai gazebo adibiti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica e alle strutture ricettive sia consentita la posa in opera temporanea, purchè funzionali all’attività, di installazioni costituite da elementi facilmente amovibili di tavolini, sedute, tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo facilmente

smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici nonché chiusure verticali in vetro non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili;

4. Fino al 31/12/2022 l'occupazione potrà costituire proroga, anche in ampliamento di superficie, delle occupazioni in essere, ai sensi del combinato disposto del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, art. 40 e dell'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
5. Per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore al 31 dicembre 2022, salvo entrata in vigore di normative statali che dispongano diversamente, l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata complessiva superiore al termine dell'evento fissato al 31 maggio 2023 comprensiva dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, termine ridotto al 30 aprile 2023 per gli interventi che abbiano rilievo paesaggistico nel rispetto del punto A.16 dell'allegato A al DPR 31/2017;
6. Al termine della manifestazione "Riccione Winter 2022-2023" tutte le attrezzature/strutture amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse con ripristino dello stato e dei luoghi;
7. Tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica e alle strutture ricettive, sono esonerate per tutta la durata della manifestazione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 aprile 2021;
8. Il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come disposto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

RITENUTO inoltre dover prevedere:

- A. per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica non situati sul demanio e per le strutture ricettive, la proroga della presentazione dell'istanza di occupazione del suolo pubblico in modalità semplificata tramite compilazione del modulo di istanza predisposto dall'ufficio Attività Produttive compilato in tutte le sue parti con allegato un documento di identità del richiedente, una planimetria dell'area oggetto di occupazione con le relative dimensioni e descrizione delle attrezzature utilizzate purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - o rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada
 - o rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
 - o rispetto dell'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo spazio per il transito dei pedoni
 - o rispetto di quanto disposto al precedente punto 3;
- B. per i pubblici esercizi situati sul demanio e per stabilimenti balneari la partecipazione all'avviso pubblico denominato "Riccione Mare d'Inverno 2022-2023", mediante manifestazione di interesse secondo i criteri stabiliti dal bando, purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - o rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione

- rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap

VALUTATO di applicare principi omogenei nella gestione del territorio cittadino, estendendo i criteri seguiti nella regolamentazione delle occupazioni di suoli pubblici di titolarità comunale a tutti gli spazi destinati alla pubblica fruizione, e quindi anche alle aree demaniali marittime e portuali;

RITENUTO ALTRESI' consentire l'apertura di tutte le attività aventi autorizzazione stagionale limitatamente al periodo della manifestazione previa comunicazione alle Attività Produttive;

DATO ATTO che la minore spesa sarà quantificata al termine della manifestazione con riferimento alle istanze di partecipazione alla manifestazione pervenute e troverà copertura con le risorse derivanti dal Trasferimento compensativo tosap settore turistico di cui all'art 9 ter c. 2 del D.L. 137/2020;;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto, che questa Amministrazione Comunale, anche per la stagione invernale 2022/2023, intende istituire una manifestazione denominata "Riccione Winter 2022-2023" anche attraverso la partecipazione all'avviso pubblico denominato "Riccione Mare d'Inverno 2022-2023";
- 3) siano consentiti ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica e per le strutture ricettive di avere in concessione nuovi spazi o ampliare le superfici di suolo pubblico, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione demaniale con la seguente modalità:
 - A. per i pubblici esercizi anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica non situati sul demanio e per le strutture ricettive la proroga della presentazione dell'istanza di occupazione suolo pubblico in modalità semplificata tramite compilazione del modulo di istanza predisposto dall'ufficio Attività Produttive compilato in tutte le sue parti con allegato un documento di identità del richiedente, una planimetria dell'area oggetto di occupazione con le relative dimensioni e descrizione delle attrezzature utilizzate purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti:**
 - rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada
 - rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
 - rispetto dell'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo spazio per il transito dei pedoni
 - rispetto di quanto disposto al punto 5;
 - B. per i pubblici esercizi situati sul demanio e per stabilimenti balneari la partecipazione all'avviso pubblico denominato "Riccione Mare d'Inverno 2022-2023", mediante manifestazione di interesse secondo i criteri stabiliti dal bando,**

purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione
 - rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
- 4) l'ampliamento potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di area "nelle immediate vicinanze" anche in caso di nuova concessione. Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare, sfitte o nella disponibilità dell'Ente, purchè nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo in carta semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare o concessionario.
- 5) ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande site sul Lungomare della Repubblica e alle strutture ricettive sia consentita la posa in opera temporanea, purchè funzionali all'attività, di installazioni costituite da elementi facilmente amovibili di tavolini, sedute, tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici nonché chiusure verticali in vetro non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili;
- 6) fino al 31/12/2022 l'occupazione potrà costituire proroga, anche in ampliamento di superficie, delle occupazioni in essere, ai sensi del combinato disposto del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, art. 40 e dell'art. 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- 7) per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore al 31 dicembre 2022, salvo entrata in vigore di normative statali che dispongano diversamente, l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata complessiva superiore al termine dell'evento fissato al 31 maggio 2023 comprensiva dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, termine ridotto al 30 aprile 2023 per gli interventi che abbiano rilievo paesaggistico nel rispetto del punto A.16 dell'allegato A al DPR 31/2017;
- 8) al termine della manifestazione "Riccione Winter 2022-2023" tutte le attrezzature/strutture amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse con ripristino dello stato e dei luoghi;
- 9) tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande anche in riferimento ai gazebo adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande siti sul Lungomare della Repubblica e alle strutture ricettive, sono esonerate per tutta la durata della manifestazione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 aprile 2021;
- 10) il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come disposto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;**
- 11) di dare atto che la minore spesa sarà quantificata al termine della manifestazione con riferimento alle istanze di partecipazione alla manifestazione pervenute e troverà copertura con le risorse derivanti dal Trasferimento compensativo tosap settore turistico di cui all'art 9 ter c. 2 del D.L. 137/2020;**

- 12) di approvare nell'ambito della valorizzazione e promozione delle spiagge dell'arenile comunale la realizzazione della manifestazione "Riccione Winter 2022/2023";
- 13) di demandare all'ufficio Demanio , la predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della manifestazione "Riccione Mare d'Inverno 2022-2023" (avviso pubblico per manifestazione d'interesse e relativa istanza di adesione), garantendo alla stessa la massima pubblicità;
- 14) di demandare all'ufficio Attività Produttive la predisposizione del modello di istanza per nuovi spazi o ampliamento del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi situati sul territorio con esclusione di quelli sul demanio;
- 15) di dare atto che tale disciplina si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, anche sulle aree demaniali marittime e portuali;
- 16) di consentire l'apertura a tutte le attività aventi autorizzazione stagionale limitatamente al periodo della manifestazione previa comunicazione alle Attività Produttive;
- 17) di prendere e dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Graziella Cianini Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Giuridici – Attività Produttive - Demanio - Risorse Umane - PNRR il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 18) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
DANIELA ANGELINI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)